





Ministero della salute

Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari
Ufficio II- Sanità animale



Il Servizio Veterinario e l'applicazione del regime di condizionalità

Dott. Luigi Ruocco

Il Reg.(CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

RIFORMA PAC > regime di pagamento unico

- Il regime di pagamento unico, introdotto con il reg. CE 1782/2003 di riforma della PAC, dissocia il regime di aiuti dalle produzioni.
- Il Regolamento (CE) 1307/2013 rappresenta la norma vigente per i pagamenti diretti agli agricoltori, abroga i regolamenti anteriori ovvero il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (che a sua volta aveva abrogato il regolamento (CE) 1783/2003 e il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio).
- Dal regime di pagamento unico deriva il concetto di **disaccoppiamento**

Il Reg.(CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

DISACCOPPAMENTO

- L'accesso al regime unico non è in funzione della tipologia o della quantità di prodotto ottenuto, ma al rispetto da parte dell'operatore agricolo della condizionalità.
- Il sostegno economico comunitario viene erogato a condizione che siano rispettati determinati requisiti.
- Piuttosto che la quantità viene premiata la qualità della produzione : non interessa **quanto** si produce ma **come** si produce.

Dalla **QUANTITA'** alla **QUALITA'**

Il Reg.(CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

La CONDIZIONALITA' :

rappresenta l'insieme delle norme e delle regole che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico dando un nuovo impulso all'applicazione delle norme sanitarie

Non ulteriori obblighi da rispettare (nessuna nuova imposizione)

MA

Una motivazione in più per rispettare gli obblighi già esistenti

Il Reg.(CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

•Le disposizioni sulla condizionalità sono confermate e semplificate, subordinando il versamento dei pagamenti diretti al rispetto da parte degli agricoltori


a)delle condizioni agronomiche e ambientali stabilite dagli Stati membri al fine di limitare l'erosione del suolo, mantenere la struttura e le percentuali di sostanze organiche nei suoli e garantire un livello minimo di mantenimento;

b)delle norme europee vigenti in materia di salute pubblica, di salute animale, dell'ambiente e di benessere degli animali.

Se le regole della condizionalità non sono rispettate dall'agricoltore, i pagamenti diretti a cui avrebbe diritto sono parzialmente decurtati o addirittura completamente soppressi.

Il Reg.(CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

Qualità declinata in termini "sanitari"

- **Tracciabilità e rintracciabilità > Anagrafe zootecnica**
 - **Sicurezza del consumatore > Ormoni, fitosanitari, sicurezza alimentare**
 - **Lotta e prevenzione delle malattie animali > TSE**
 - **Nuove sensibilità del consumatore > Benessere animale**
- 

Il Reg.(CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

- SETTORE - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
 - TEMA PRINCIPALE: Acque (CGO 1)
 - TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio (CGO 1)
 - TEMA PRINCIPALE: Biodiversità (CGO 2-3)
 - TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi
- SETTORE - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
 - TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare (CGO 4-5)
 - TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali (CGO 6-7-8)
 - TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali (CGO 9)
 - TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari (CGO 10)
- SETTORE - Benessere degli animali (CGO 11-12-13).

Il Reg.(CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

Sottoscrizione degli impegni

Nel momento in cui l'agricoltore presenta la domanda per ricevere il cosiddetto pagamento PAC, egli sottoscrive anche l'impegno al rispetto delle norme di condizionalità per la propria azienda agricola

SETTORE

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

SETTORE

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002.

- Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:
 - 1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
 - 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti (controllato nell'ambito del CGO 9);
 - 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari (controllato anche per il CGO 5);
 - 1.d tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
 - 1.e immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
 - 1.f immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002

- Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda:
 - 3.a assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite (controllato nell'ambito del CGO 5);
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
 - 3.b assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. assicurare l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
 - 3.c assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto;
 - 3.d assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002

- Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:
 - 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
 - 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

- Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda:
 - 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
 - 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
 - 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
 - 5.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

- A. COMUNICAZIONE DELL' AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL' AZIENDA
 - A.1 Richiesta al SV competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione al SV competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL' ALLEVAMENTO DELL' AZIENDA AGRICOLA
 - B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall' evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell' allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell' animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall' allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall' evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall' evento in BDN.
- C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
 - C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell' uscita del capo dall' azienda.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

- A. REGISTRAZIONE DELL' AZIENDA PRESSO L' ASL E IN BDN
- A.1 Registrazione presso il SV competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
 - A.2 Registrazione dell' azienda presso la BDN;
 - A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.4 Comunicazioni al SV competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

B. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al SV dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal SV o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al SV competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al SV competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

C. REGISTRO AZIENDALE

C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;

D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al SV dell'A.S.L. entro 7 giorni;

D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;

D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;

D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal SV.

E. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL' AZIENDA

E.1 Compilazione del modello 4;

E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;

E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

A. REGISTRAZIONE DELL' AZIENDA PRESSO L' ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al SV competente del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al SV competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B. REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
- C.4 Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicatione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

- a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
- b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - a. proteine animali trasformate,
 - b. gelatina ricavata da ruminanti,
 - c. prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
 - d. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico e fosfato tricalcico"),
 - e. mangimi contenenti le proteine di cui sopra;
- c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
- d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

SETTORE
Benessere degli animali
TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004) e nella Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 - (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

I SISTEMI DELLA SANITA' ANIMALE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

The screenshot displays the homepage of the Sistema Informativo Veterinario (SIV), a web portal for veterinary services and food safety. The interface is organized into several sections:

- Header:** Features the SIV logo on the left and the logo of the Ministero della Salute (Ministry of Health) on the right, which includes the Italian flag and a star emblem.
- Service Hours:** A banner indicating that the Help Desk is available from Monday to Friday, 8:00 to 20:00, and on Saturday, 8:00 to 14:00.
- User Greeting:** A personalized message "Benvenuto PRIMAVERA ANGELICA" is displayed, accompanied by icons for account management: "Rinnovo Smart Card Password", "Cambio Password", and "Esci".
- Navigation Menu (Left):** A vertical list of service categories with corresponding icons:
 - Carta Nazionale dei Servizi
 - CNS Rilascio PIN e PUK
 - Informazioni Capi (Bovini, Ovini)
 - Vetinfo App Store (App Store Android)
 - Decisione 2009/712/CE (Strutture e laboratori riconosciuti)
 - Sistema Informativo Zoonosi (Zoonosi)
 - Sistema Informativo Malattie Veterinarie Nazionali (SIMAN)
- ANAGRAFI (Registry):** A grid of buttons for different animal categories:
 - Bovini e Bufalini
 - Ovini - Caprini
 - Suini
 - Avicoli
 - Equidi
 - Circo
 - Acquacoltura
 - Gestione Coordinate
 - Interrogazione BON
- CONTROLLI (Controls):** A grid of buttons for various control systems:
 - SANAN
 - Salmonellosi
 - SINVA
 - Controlli
 - Prontuario
 - ARS Alimentaria
- EMERGENZE E RENDICONTAZIONI (Emergencies and Reporting):** A grid of buttons for emergency and reporting services:
 - SINZOO
 - Rendicontazione
 - SIMAN

CONTROLLI SISTEMA I&R

Ministero della Salute Controlli


RUOCCO LUIGI : A.S.P. DI ENNA

Benessere Animale	Identif. & Registr.	Sostanze Vietate	Sicur. Alimentare	Documentazione
-------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------

Stampe per la selezione

Preparazione	Stampe per la selezione delle aziende da controllare
Intervento	Stampa scheda
Risultati controlli presso aziende	
Stampe	

- Allevamenti bovini e bufalini - numero di animali *
- Allevamenti ovicaprini selezionabili per numero di animali *
- Allevamenti suini - numero di scrofe *
- Allevamenti di equidi selezionabili per numero di animali *
- Allevamenti autorizzati alla produzione di latte
- Allevamenti con nuovi nati, aventi tipologia produttiva *
- Allevamenti con almeno una irregolarità nell'anno
- Allevamenti bovini e bufalini con qualifica sanitaria *
- Allevamenti ovicaprini con qualifica sanitaria *
- Allevamenti suini con qualifica sanitaria *
- Allevamenti con proroga alla marcatura entro i sei mesi
- Allevamenti che hanno presentato domanda per aiuti comunitari
- Allevamenti ovicaprini senza censimenti nell'anno
- Allevamenti suini senza censimenti nell'anno

Formato stampa: 

Invia

* Dati aggiornati al 31/12 dell'anno precedente quello in corso

Impostazione dei controlli

- Selezione del campione
- Selezione delle aziende da controllare sulla base di criteri di rischio che riguardano tutti gli atti.
- Gradualità nella verifica degli impegni
- L'Organismo pagatore può stabilire una gradualità crescente nella verifica del rispetto degli impegni da osservare.
- Applicazione di indici di verifica con specifiche classi di violazione
- Portata dell'infrazione: classe di violazione da distinguere in: basso – medio - alto
- Gravità dell'infrazione: classe di violazione da distinguere in: basso – medio - alto
- Durata dell'Infrazione: classe di violazione da distinguere in: basso – medio – alto
- Valutazione dell'intenzionalità

Sanzioni

In presenza di **violazione**, si procede alla rilevazione di tutti e tre gli indici di verifica (*portata, gravità e durata*), partendo sempre dalla registrazione della "portata", che rappresenta il parametro iniziale per valutare l'entità della violazione e determinare le relative riduzioni.

La riduzione dell'aiuto varia entro il **5% per le negligenze** (fino al 15% in caso di recidiva); **dal 20% al 100% per le infrazioni dolose**.

Gli importi derivanti dalla condizionalità ritornano all'UE, mentre gli Stati membri possono trattenerne al massimo il 25% degli importi recuperati.

*Grazie per
l'attenzione*

Contatti:
l.ruocco@sanita.it